

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **206/1990** (ECLI:IT:COST:1990:206)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **07/03/1990**; Decisione del **04/04/1990**

Deposito del **12/04/1990**; Pubblicazione in G. U. **24/04/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15431 15432**

Atti decisi:

N. 206

ORDINANZA 4-12 APRILE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Orvieto sul ricorso proposto da Leone Vincenzo contro l'Ufficio II.DD. di Orvieto, iscritta al n. 641 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Orvieto sul ricorso proposto da Sgarroni Sandra contro l'Ufficio II. DD. di Orvieto, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di due giudizi tributari - rivolti, rispettivamente, l'uno avverso l'avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi di un contribuente e l'altro contro l'avviso di accertamento a carico di un sostituto di imposta, emessi entrambi nel presupposto della omissione delle rispettive dichiarazioni, in quanto presentate ad ufficio incompetente e pervenute a quello competente oltre il mese dalla scadenza dei termini di legge - la Commissione tributaria di primo grado di Orvieto, con ordinanze di identico contenuto emesse l'una il 29 aprile 1987 (reg. ord. n. 641 del 1989) e l'altra il 13 dicembre 1988 (reg. ord. n. 642 del 1989) e pervenute entrambe a questa Corte il 29 novembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui considera la presentazione della dichiarazione, inviata ad ufficio incompetente, come avvenuta nel giorno in cui pervenga a quello competente;

che, ad avviso del giudice a quo, ciò determinerebbe una evidente disuguaglianza tra contribuenti, non potendosi addebitare ad alcuni di essi conseguenze sfavorevoli derivanti dalla diversa tempestività degli uffici finanziari;

che non si sono costituite le parti private;

che è invece intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha sostenuto l'inammissibilità della questione per aberratio ictus, essendosi il giudice a quo limitato all'impugnazione di una sola norma, di per sé non determinante, ma facente parte di un sistema insieme con altre disposizioni non indicate nelle ordinanze di rinvio, e, nel merito, ha chiesto comunque che la questione stessa sia dichiarata non fondata, richiamando all'uopo precedenti decisioni di questa Corte;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia, in quanto riguardano la medesima questione;

che va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità formulata dall'interveniente nell'assunto che la questione, coinvolgendo il regime sanzionatorio, si sarebbe dovuta proporre nei confronti, non solo della norma denunciata, ma anche di altre disposizioni dello stesso decreto presidenziale;

che, difatti, la questione sollevata prospetta l'irragionevolezza non del sistema sanzionatorio, ma della previsione che considera la presentazione della dichiarazione inviata ad ufficio incompetente, avvenuta nel momento in cui pervenga a quello competente e, quindi, correttamente è stata proposta nei confronti della norma che contiene tale previsione (cfr. sent. n. 103 del 1990);

che, nel merito, la questione è già stata dichiarata non fondata (sent. n. 103 del 1990), con riferimento allo stesso parametro costituzionale invocato;

che in quella sede si è osservato che, anche nell'ipotesi in cui la tempestività della presentazione all'ufficio competente dipende dal maggiore o minore grado di diligenza dell'ufficio cui erroneamente la dichiarazione sia stata presentata dal contribuente, "non appare irragionevole che questi sia assoggettato a sanzione, quando, presentandola ad un

ufficio non abilitato a riceverla, abbia contribuito con tale comportamento al successivo disguido";

che non sono formulati nelle ordinanze di rimessione profili nuovi che possano indurre questa Corte ad un diverso avviso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.